



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 218 LEGISLATURA N. IX

DE/PR/SGG Oggetto: Piano di prevenzione della corruzione per il triennio
0 NC 2014 - 2016

Prot. Segr.
87

Lunedì 27 gennaio 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|----------------------|-----------|
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore il Presidente Gian Mario Spacca. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014 – 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Vicesegretario generale della Giunta regionale – Responsabile della prevenzione della corruzione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Segretario generale della Giunta regionale che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di approvare il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014–2016, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elsa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). La legge, composta di norme immediatamente precettive e di norme di delegazione al Governo, è finalizzata a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l'ordinamento giuridico dello Stato italiano alle previsioni degli strumenti di contrasto alla corruzione concordate a livello internazionale.

La legge 190/2012 è infatti anche espressione delle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano (legge 29 settembre 2000, n. 300, legge 3 agosto 2009, n. 116, legge 28 giugno 2012, n. 112 e, in pari data, n. 110) e delle raccomandazioni formulate all'Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa (GRECO: Group of States against corruption).

Tra i decreti legislativi adottati in base alla delega al Governo di cui all'art. 1 della citata legge 190/2012 sono rilevanti ai presenti fini:

- a) il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che ha dettato disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- b) il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 prevede, al primo periodo, che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione"; il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile, adotta annualmente il Piano triennale di prevenzione della corruzione che, ai sensi del comma 5, lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, in base a quanto previsto all'art. 1, comma 4, della legge 190/2012, sulla base delle linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale appositamente costituito, deve coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, promuovendo e definendo norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, anche attraverso la predisposizione di un Piano nazionale anticorruzione (PNA).

La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), denominata ora Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC), ha approvato il primo PNA, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il PNA individua i criteri e le metodologie per una strategia della prevenzione della corruzione a livello nazionale (paragrafo 2) e decentrato (paragrafo 3 e allegati), di cui si è tenuto conto nell'elaborazione del presente piano.

Per quanto riguarda nello specifico il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) delle singole amministrazioni, l'art. 1, comma 9, della legge 190/2012 precisa che lo stesso risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, in particolare fra quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della legge 190/2012, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo sempre alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della medesima legge, il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) deve provvedere:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) all'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione specifici per i dipendenti chiamati a operare nei settori in cui è più elevato rischio che siano commessi reati di corruzione, come emergenti dal PTPC adottato.

Tali prescrizioni si applicano "in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in quanto diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Tuttavia i commi 60 e 61 dell'art. 1 della legge 190/2012 hanno previsto apposite intese, da assumere in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con indicazione degli adempimenti in materia e dei relativi termini, di competenza delle Regioni, delle



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo. Tali intese devono riguardare in particolare la definizione del PTPC e l'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 190/2012.

L'intesa Stato-Regioni-Enti locali del 24 luglio 2013, rep. 79/CU (Disposizioni per il recepimento da parte delle Regioni e degli enti locali delle disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190), prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge 190/2012, che:

- nell'ambito dell'amministrazione deve essere individuato un solo RPC, fatte salve le Regioni per le quali la spiccata autonomia dei due organi espressione della volontà popolare (Consiglio e Giunta) giustifica la nomina di due diversi responsabili, sia per quanto riguarda la prevenzione della corruzione sia per quanto riguarda la trasparenza;
- in fase di prima applicazione, gli enti devono adottare il PTPC entro il 31 gennaio 2014.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1605 del 25 novembre 2013, ha nominato RPC per le strutture organizzative della Giunta regionale il Vicesegretario generale Paolo Londrillo. La Giunta, ai fini della nomina, ha tenuto conto delle indicazioni della circolare 1/2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Il RPC è stato scelto tra i dirigenti regionali che godono di adeguata garanzia di stabilità del posto di lavoro e in possesso di un'elevata preparazione professionale di natura giuridico-amministrativa, in ragione delle tematiche che il RPC deve istituzionalmente valutare.

La Regione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ha deciso inoltre di distinguere il RPC dal dirigente chiamato a svolgere le funzioni di responsabile per la trasparenza e l'integrità, incardinando queste ultime funzioni nella Segreteria generale con DGR 1209 del 2 agosto 2013.

In attuazione dell'art. 54 del decreto legislativo 165/2001, con DGR 27 dicembre 2013, n. 1763, è stata approvata la proposta di Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale, stabilendo che "la definitività dello stesso codice è conseguente agli esiti della partecipazione delle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza, della RSU nonché del comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti)".

L'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale è attualmente in fase di riorganizzazione. Alla Segreteria generale è affidato il compito di garantire l'esercizio organico e integrato delle funzioni delle diverse strutture, come previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 20/2001. Con DGR 2 agosto 2013, n. 1209, è stata prevista l'articolazione dell'assetto organizzativo in sette Servizi per l'assolvimento coordinato di complessi di competenze omogenee, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge regionale.

Il RPC, d'intesa con il Segretario generale responsabile per la trasparenza, ha predisposto la proposta di PTPC per il triennio 2014-2016.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si propone pertanto di approvare il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014 – 2016 di cui all'allegato "A", che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il Vicesegretario generale
(Paolo Londrillo)

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Segretario generale
(Elisa Moroni)

La presente deliberazione si compone di n. 21 pagine, di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Elisa Moroni)

lu



Allegato "A"

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2014 – 2016

1. INTRODUZIONE

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in conformità alle Linee di indirizzo del piano nazionale anticorruzione adottate dal Comitato interministeriale istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013 e nel rispetto del Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato con delibera n. 72/2013 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ora Autorità nazionale anticorruzione), nonché dell'Intesa Stato-Regioni-Enti locali del 24 luglio 2013, rep. 79/CU.

Quest'ultima prevede in particolare che nell'ambito dell'amministrazione debba essere individuato un solo RPC, fatto salvo il caso delle Regioni per le quali è la spiccata autonomia dei due organi espressione della volontà popolare (Consiglio e Giunta) a giustificare la nomina di due diversi responsabili.

2. STRUTTURE DI RIFERIMENTO

2.1. Giunta regionale.

La Giunta regionale, quale organo di indirizzo politico, in base a quanto previsto dalla normativa statale e regionale e dal PNA, in particolare:

- a) nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC);
- b) approva il PTPC;
- c) approva gli eventuali ulteriori indirizzi in materia di prevenzione della corruzione;
- d) adotta il Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione.

2.2. Responsabile della prevenzione della corruzione

Al RPC, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 per le strutture organizzative della Giunta regionale tenendo conto delle indicazioni della circolare 1/2013

cu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono assegnati in particolare i seguenti compiti, da svolgersi in conformità al presente PTPC:

a) in base alla legge 190/2012 deve:

- 1) proporre modifiche al PTPC in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lettera a);
- 2) verificare l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lettera a);
- 3) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- 4) verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lettera b);
- 5) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lettera c);
- 6) elaborare la relazione annuale sull'attività svolta, assicurarne la pubblicazione sul sito web istituzionale e trasmetterla all'organo di indirizzo politico (art. 1, comma 14);
- 7) riferire sulla sua attività all'organo di indirizzo politico, se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno (art. 1, comma 14);

b) in base al d.lgs. 39/2013, deve:

- 1) vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità (art. 15, comma 1);
- 2) segnalare i casi di possibili violazioni del decreto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, comma 2);

c) in base all'art. 15 del DPR 62/2013 e alla DGR 1763/2013 deve:

- 1) curare la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell'amministrazione;
- 2) effettuare il monitoraggio annuale sulla sua attuazione;
- 3) provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'ANAC i risultati del monitoraggio di cui al punto 2).

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, al RPC è garantito il supporto di una struttura dotata di adeguate risorse umane e strumentali.

2.3. Referenti per la prevenzione della corruzione

Al fine di favorire l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge al RPC e promuovere il rispetto delle disposizioni del PTPC, i dirigenti dei Servizi e il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale sono individuati quali referenti per la prevenzione della corruzione nell'ambito delle strutture alle quali sono preposti.

Il ruolo svolto dai referenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi del presente piano; i loro compiti in tale ambito si configurano come connessi alla funzione di direzione svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale e ne viene tenuto conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali.

Ciascun referente si avvale della collaborazione e del supporto operativo dei dipendenti che partecipano al gruppo di lavoro costituito con atto del Segretario generale della Giunta regionale (ID. 0825217 del 12 dicembre 2013), ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera c), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

Sono componenti del gruppo un funzionario per ogni Servizio e uno per il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Resta ferma la possibilità di integrare il gruppo con altri funzionari, in possesso di professionalità ritenute necessarie per il buon esito dei lavori.

Il gruppo opera nell'ambito delle direttive del RPC e dei referenti. Il RPC redige un sintetico verbale delle riunioni del gruppo.

2.4. Dipendenti regionali

I dipendenti regionali sono tenuti a:

- a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
- b) osservare le misure di prevenzione previste dal PTPC;
- c) adempiere agli obblighi del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento regionale;
- d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione;
- e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza secondo quanto previsto dal Codice di comportamento regionale.

La violazione degli obblighi di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare e, per i dirigenti, anche dirigenziale.

2.5. Altri soggetti istituzionali

Il Comitato di controllo interno e di valutazione (COCIV), di cui all'art. 18 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), svolge le funzioni di organismo indipendente di valutazione della Regione e, in relazione all'attività di prevenzione della corruzione esprime il proprio parere sulla proposta di Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165/2001, oltre a svolgere le funzioni indicate nel paragrafo 4.2.

L'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) oltre a esercitare le funzioni previste dall'art. 55-bis del decreto legislativo 165/2001, svolge una funzione propositiva in relazione all'aggiornamento del Codice di comportamento dell'Ente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In particolare l'UPD:

- a) propone la revisione periodica del Codice di comportamento sulla base dell'esperienza realizzata;
- b) svolge funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice, anche mediante il ricevimento di segnalazioni o proposte di miglioramento dei suoi contenuti da parte di cittadini, e utenti e provvede ad assicurare le tutele di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 165/2001, adottando idonea procedura di garanzia.

La Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) istituita con legge regionale 1/2012 quale Sezione regionale dell'Osservatorio sui contratti pubblici, effettua in particolare, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettere m) e n), della legge regionale suddetta, il monitoraggio delle variazioni e del prolungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la pubblicazione sul sito informatico dei programmi e dei bandi gestiti; provvede alla formazione di una banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi e alla diffusione degli stessi dati; cura i rapporti con la Prefettura - UTG del Governo. Provvede inoltre alla raccolta dei dati di cui all'art. 7 del d.lgs. 163/2006.

La struttura regionale competente in materia di controlli sull'erogazione dei fondi UE effettua il controllo di secondo livello sugli atti relativi all'utilizzo dei fondi strutturali europei.

Il Collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche), in particolare vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione amministrativa della Regione e riferisce alla Giunta regionale e alla competente Commissione assembleare sulle gravi irregolarità di gestione accertate (articolo 4 della legge regionale).

2.6. Supporti informatici

A supporto della propria attività nonché per garantire un flusso informativo costante all'interno e all'esterno dell'Ente, il RPC ha attivato un apposito indirizzo di posta elettronica dedicata sul sito istituzionale della Regione Marche per le comunicazioni in materia e aperto una apposita sezione Anticorruzione sul sito web per la pubblicazione della normativa, delle circolari e della modulistica predisposta.

3. OBIETTIVI DEL PIANO E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

3.1. Obiettivi

In relazione alla prevenzione della corruzione, il PTPC persegue i seguenti obiettivi:

- 1) ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione;
- 2) aumentare la capacità di prevenire e di scoprire casi di corruzione;

cu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3) creare un clima lavorativo sfavorevole alla corruzione.

Al fine di realizzare tali obiettivi, sono individuate le seguenti attività e misure di prevenzione della corruzione:

- a) completamento della ricognizione dei procedimenti di competenza della Giunta regionale;
- b) assegnazione, da parte di ciascun dirigente, delle mansioni e delle linee di attività ai dipendenti;
- c) monitoraggio sul rispetto del Codice di comportamento (DPR 62/2013 e DGR 1763/2013), del Programma triennale per la trasparenza e per l'integrità e della normativa in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse (artt. 6, 7 e 13 del DPR 62/2013), delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (decreto legislativo 39/2013), del divieto di conferimento di incarichi ai dipendenti cessati dal servizio (art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2013) o condannati in sede penale (art. 35 bis del decreto legislativo 165/2013);
- d) formazione del personale esposto al rischio corruzione sui Codici di comportamento, sul PTPC, sul Programma triennale per la trasparenza e per l'integrità e sulle misure di contrasto all'illegalità e ai fenomeni corruttivi;
- e) verifica della rotazione degli incarichi dirigenziali e degli affidamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), comma 5, lettera b) e comma 10, lettera b), della legge 190/2012;
- f) verifica dell'inserimento dei patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 190/2012, in sede di affidamento di forniture, lavori e servizi ed inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto della legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
- g) monitoraggio dei tempi procedurali previsti per la conclusione dei procedimenti;
- h) garanzia della riservatezza e della tutela per i dipendenti che segnalano illeciti, ai sensi dell'art. 54 bis, del decreto legislativo 165/2001, con canali riservati di ricevimento delle segnalazioni.

3.2 Aree a rischio

Ai sensi del PNA, sono in ogni caso considerate a rischio di corruzione le attività inerenti i procedimenti ricompresi nelle seguenti aree:

- a) autorizzazioni e concessioni;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 163/2006;
- c) concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 150/2009.

L'individuazione di ulteriori aree di rischio è effettuata in fase di aggiornamento del PTPC anche sulla base delle segnalazioni pervenute dall'interno e dall'esterno della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La valutazione del rischio è effettuata dai referenti, entro quattro mesi dalla data di approvazione del presente PTPC tenuto conto in particolare dei seguenti indicatori:

- a) discrezionalità amministrativa riconosciuta al responsabile della struttura competente;
- b) stima della probabilità della realizzazione dell'evento corruttivo, in relazione ai controlli attivati e alla loro efficacia;
- c) rilevanza esterna del procedimento, in relazione agli aspetti economici e di intervento su interessi collettivi e diffusi in materia ambientale;
- d) complessità del procedimento, in rapporto al numero di amministrazioni interessate ed agli oneri di produzione di documenti richiesti agli utenti.

Ai fini della valutazione del rischio i referenti utilizzano la tabella Valutazione del rischio di cui all'Allegato 5 del PNA, con i necessari adattamenti richiesti dalla specificità dell'organizzazione regionale.

La puntuale individuazione dei procedimenti amministrativi a elevato rischio di corruzione è effettuata con successiva deliberazione adottata dalla Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione del presente piano, sulla base delle indicazioni dei referenti relative alla valutazione del rischio svolte nei modi e nei termini sopra indicati.

All'interno delle aree sopra indicate costituiscono situazioni di rischio potenziale le seguenti evenienze:

- a) per l'area autorizzazioni e concessioni:
 - 1) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti e il loro inserimento nei primi posti di una graduatoria;
 - 2) abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per autorizzazioni);
- b) per l'area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - 1) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
 - 2) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
 - 3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
 - 4) utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
 - 5) ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra;
 - 6) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
 - 7) elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) per l'area concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati:
- 1) riconoscimento indebito di ausili economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
 - 2) riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe al fine di agevolare determinati soggetti;
 - 3) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
- d) per l'area concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera:
- 1) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
 - 2) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
 - 3) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, l'inosservanza dell'obbligo dell'anonimato nel caso di prova scritta o della predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
 - 4) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari;
 - 5) motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

4. GESTIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

4.1. Misure di prevenzione

Con riguardo alle attività e ai procedimenti di cui al paragrafo 3.2 devono essere applicate le misure generali e specifiche di prevenzione di cui ai paragrafi seguenti, con le modalità e in base alle competenze individuate, ove necessario, dal RPC d'intesa con i referenti.

4.1.1. Misure generali di prevenzione

Costituiscono misure generali di prevenzione:

- a) piena osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente normativa e creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, per realizzare adeguati flussi informativi interni;
- b) creazione e diffusione di manuali sull'utilizzo delle procedure interne;
- c) controlli a campione sull'iter dei procedimenti, da parte dei dirigenti, al fine di verificare la legittimità degli atti, la correttezza delle procedure, il rispetto degli obblighi di trasparenza e quant'altro possa essere ritenuto utile al fine dell'osservanza delle disposizioni in argomento;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- d) monitoraggio semestrale, a cura dei dirigenti, del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della propria struttura;
- e) per i procedimenti riguardanti la formazione di contratti, nonché il rilascio di autorizzazioni e concessioni o l'erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, acquisizione, da parte dei responsabili dei procedimenti stessi, di apposita dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con il dirigente e il dipendente responsabili del procedimento nonché circa l'insussistenza di altre cause di incompatibilità, ai sensi della vigente normativa. Nel caso di persone giuridiche, la dichiarazione è resa dal legale rappresentante;
- f) indizione, di norma almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi, delle procedure di gara secondo la normativa nazionale e regionale sui contratti, riducendo il numero degli affidamenti diretti e inserendo nei contratti stipulati dalla Regione clausole di legalità, ai sensi della vigente normativa, nonché la previsione che il mancato rispetto dei patti di integrità e delle clausole di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara;
- g) monitoraggio da parte della SUAM del rispetto dei termini previsti dai singoli contratti per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e, in caso di superamento degli stessi, informativa al RPC, con indicazione delle ragioni del ritardo;
- h) rigoroso rispetto del principio di rotazione degli operatori economici nell'acquisizione di servizi e forniture;
- i) applicazione, di norma, del principio di rotazione negli incarichi dei componenti esperti delle commissioni di gara, compatibilmente con le professionalità necessarie disponibili;
- l) applicazione, ove compatibili, delle misure di prevenzione, di cui alle lettere precedenti, all'alienazione, all'acquisto, alla concessione e alla locazione di beni di proprietà regionale;
- m) promozione del ruolo e delle funzioni della SUAM nell'ambito del territorio regionale;
- n) estensione dell'informatizzazione dei procedimenti amministrativi per consentirne la tracciabilità; accesso telematico a dati, documenti e loro riutilizzo, nonché accesso telematico ai procedimenti in atto, anche per consentire il controllo sull'attività;
- o) potenziamento, nell'ambito delle strutture aperte al pubblico, dei canali di ascolto per raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito e trasmettere le informazioni agli uffici competenti;
- p) promozione del principio di rotazione degli incarichi ai dirigenti e funzionari nelle strutture particolarmente esposte a rischio di corruzione, compatibilmente con le professionalità necessarie disponibili;
- q) individuazione nel programma formativo annuale per il personale regionale di specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati ai dipendenti addetti alle attività e ai procedimenti a rischio corruzione, nonché agli altri soggetti interessati all'applicazione del presente piano;
- r) monitoraggio e rimozione delle eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi derivanti dall'attribuzione di incarichi interni ed esterni ai dipendenti regionali, anche successivamente alla cessazione dal servizio o al termine dell'incarico, in base alla vigente normativa;
- s) vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e regionali da parte di ciascun dirigente e introduzione della presa d'atto, da parte dei dipendenti, del PTCP.

4.1.2. Misure specifiche di prevenzione

Handwritten mark



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Al fine della migliore effettuazione delle misure di carattere generale, sono adottate le seguenti misure specifiche di prevenzione:

- a) svolgimento di riunioni periodiche tra i dirigenti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- b) attivazione di un'apposita procedura per il monitoraggio previsto dalla lettera d) delle misure generali. Nel caso di mancato rispetto dei termini, il dirigente indica le motivazioni che giustificano il ritardo e le misure adottate per eliminare tempestivamente tale anomalia;
- c) con riferimento a quanto previsto dalla lettera e) delle misure generali, i dirigenti delle strutture interessate alla stipulazione di contratti e a procedimenti di concorso, di selezione, di autorizzazione, di concessione o di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere effettuano verifiche a campione sulle dichiarazioni concernenti le eventuali situazioni di incompatibilità e relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti esterni e i dipendenti della struttura. Nel caso risultino tali relazioni di parentela o affinità, il dipendente interessato al potenziale conflitto di interesse si astiene dall'istruttoria e dall'adozione di qualunque atto relativo al procedimento in questione informandone il dirigente della struttura. I dirigenti delle strutture comunicano al responsabile della prevenzione i casi di astensione;
- d) pubblicazione sull'intranet POINT di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla ANAC, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 190/2012;
- e) individuazione di orari di disponibilità dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare e indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, del DPR 62/2013);
- f) introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario;
- g) previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti a rischio, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario;
- h) affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati con rotazione casuale;
- i) intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del DPR 445/2000 (artt. 71 e 72 del DPR 445/2000);
- j) promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, del d.lgs. 82/2005);

4.2. Misure di coordinamento

CG



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il RPC, nell'adempimento dei propri compiti come specificati nel paragrafo 2.2., si avvale della collaborazione delle strutture di cui al paragrafo 2.5, nei limiti delle rispettive competenze, anche mediante le seguenti modalità.

I referenti garantiscono l'osservanza del PTPC nell'ambito delle strutture che dirigono. In particolare essi svolgono i seguenti compiti:

- a) forniscono le necessarie informazioni al RPC per permettergli l'espletamento delle relative funzioni;
- b) partecipano attivamente all'intero processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo in particolare le misure di prevenzione più idonee;
- c) vigilano sull'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di comportamento regionale attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari;
- d) applicano le misure di prevenzione indicate nel PTPC e gli eventuali ulteriori indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

Il COCIV, in particolare:

- a) svolge i compiti connessi all'attività di prevenzione della corruzione in relazione alle misure relative trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 33/2013 nonché quelli indicati nel paragrafo 2.5.
- b) elabora un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del rimanente personale che tenga conto della osservanza o meno del PTPC e delle sue misure attuative, nonché degli obblighi previsti dal Codice di comportamento regionale;

L'UPD in particolare:

- a) opera in raccordo con il RPC, fornendo tutti i dati da questi richiesti anche ai fini delle comunicazioni periodiche all'ANAC;
- b) ai fini dello svolgimento delle funzioni previste nel paragrafo 2.5. riceve le segnalazioni di dipendenti, cittadini e utenti sulle potenziali condotte contrarie alle disposizioni del Codice di comportamento regionale, mediante attivazione di apposita casella di posta elettronica dedicata sul sito istituzionale e la redazione e diffusione via web di apposito modulo per le segnalazioni.

La SUAM fornisce al RPC, su sua richiesta, i dati e le informazioni finalizzati all'attuazione dei meccanismi e delle misure di prevenzione di cui al presente atto relativamente alle procedure contrattuali direttamente gestite ai sensi della legge regionale 12/2012, nonché i dati e le informazioni in proprio possesso quale Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 163/2006.

La struttura competente in materia di controlli sull'erogazione dei fondi UE comunica al RPC le irregolarità riscontrate e le segnalazioni di notizie di reato presentate alla Procura della Repubblica.

Il Collegio dei revisori dei conti, segnala al RPC le gravi irregolarità di gestione riscontrate nello svolgimento delle funzioni a esso assegnate dalla legge regionale.

U



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. MISURE COMPLEMENTARI DI PREVENZIONE

5.1. Trasparenza

La trasparenza dell'attività amministrativa della Regione rappresenta una misura fondamentale nella prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

Il RPC assicura il coordinamento del presente piano con il PTTI.

Le misure da adottarsi per l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza sono definite nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) approvato con DGR 28 dicembre 2012 n. 1809.

In particolare è previsto che il Segretario generale ha il compito di curare l'elaborazione e l'aggiornamento del PTTI, promuovendo a tal fine il coinvolgimento di tutte le strutture dirigenziali, tramite il Comitato di direzione di cui all'art. 8 della legge regionale 20/2001.

In particolare sono state già adottate le seguenti misure:

- a) con DGR n. 1209 del 2 agosto 2013 concernente: "L.R. n. 20/2001 Modifiche alle strutture della Giunta regionale" le attività concernenti la trasparenza sono state attribuite alla Segreteria generale;
- b) la Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola di formazione del personale regionale ha predisposto il programma formativo per l'anno 2014 adottato con DGR n. 1760/2013 in cui sono organizzati percorsi formativi in materia di trasparenza rivolti a dirigenti e funzionari regionali;
- c) le delibere della Giunta regionale e i decreti dei dirigenti sono pubblicati nel sito internet www.norme.marche.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 17/2013;
- d) nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet www.regione.marche.it sono pubblicati i dati, le informazioni ed i provvedimenti regionali, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione;
- e) in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, è stata attivata una banca dati che consente al responsabile unico dei procedimenti di scelta del contraente di inserire le informazioni prescritte ai fini dell'inoltro all'Autorità per la vigilanza sui contratti (AVCP), con il coordinamento delle strutture regionali competenti in materia di sistemi informativi e telematici e di osservatorio dei contratti pubblici.

5.2. Codice di comportamento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con DGR n. 1763 del 27 dicembre 2013 la Giunta regionale ha approvato una proposta di Codice di comportamento per l'ente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 come sostituito dalla legge 190/2012. La proposta di Codice è stata redatta tenendo conto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), del Codice di comportamento regionale previgente e delle linee guida adottate da CIVIT (ora ANAC) con DGR 75/2013. La proposta riguarda i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale ed è applicabile anche nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS) e dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM).

A seguito dell'adozione della DGR sopra indicata, la Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della Pubblica amministrazione ha avviato, in data 30 dicembre 2013, una procedura aperta di partecipazione alla redazione del Codice di comportamento della Giunta regionale al fine di recepire eventuali proposte di modifiche o integrazioni alla proposta di Codice.

Sono state programmate iniziative di formazione dei collaboratori regionali. Più precisamente, con DGR n. 1760 del 27 dicembre 2013, la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del contratto decentrato integrativo del personale del comparto e della dirigenza, relativo al programma formativo rivolto al personale regionale e al personale dell'Agenzia regionale sanitaria – anno 2014. All'interno del programma formativo sono previste iniziative formative in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 190/2012. In particolare per i dirigenti regionali è previsto un corso in materia di trasparenza e di anticorruzione, mentre per i dipendenti nel corso del 2014 sono previste attività formative sul Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

E' stato costituito l'UPD; il procedimento e l'assetto delle responsabilità sono definiti in dettaglio nella DGR n. 2218 del 28 dicembre 2009 per i dipendenti, mentre per i dirigenti il procedimento è dettato dalla DGR n. 342 del 10 marzo 2008.

La Regione per l'attuazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 6 e 13 del DPR 62/2013 ha dettato, nell'ambito dello stesso Codice di comportamento, ulteriori disposizioni operative per far emergere possibili conflitti di interesse (artt. 5 "Partecipazione ad associazioni e organizzazioni" e art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari") e previsto le modalità procedurali da seguire se vi sono i presupposti per l'astensione (art. 7 "Obbligo di astensione").

5.3. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e attività extraistituzionale

La Giunta regionale ha subordinato il conferimento degli incarichi di cui al decreto legislativo 39/2013 alla verifica della insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo medesimo. A tal fine la Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della Pubblica amministrazione ha predisposto un'apposita modulistica per la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000. Tale dichiarazione è rilasciata dai dirigenti prima della firma del contratto di lavoro. Nelle premesse degli atti negoziali è presente il richiamo alla dichiarazione sostitutiva.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con DGR 1893/2008 la Giunta regionale ha approvato la disciplina per l'autorizzazione degli incarichi extra impiego. A seguito delle disposizioni più stringenti apportate dalla stessa legge 190/2012, sono state emanate specifiche indicazioni e direttive in materia con la nota dell'1 febbraio 2013 concernente: "Nuove norme per il conferimento di incarichi per le autorizzazioni all'esercizio di attività extra impiego - articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001" del dirigente della Posizione di funzione Organizzazione, amministrazione e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.

5.4. Patti d'integrità

Già prima dell'entrata in vigore della legge 190/2012, la Regione ha adottato iniziative volte alla mappatura e alla prevenzione del rischio di corruzione e degli altri illeciti a danno di una corretta azione amministrativa. In particolare con DGR 1076 del 29 giugno 2009, è stato approvato uno schema di protocollo di legalità per la disciplina delle procedure contrattuali relative alla realizzazione di infrastrutture strategiche e con DGR 1428 del 4 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa con lo Stato per la realizzazione di un programma di innovazione per l'azione amministrativa.

Successivamente, la Giunta regionale con deliberazione n. 1468/2013 ha approvato uno schema di "patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che tiene conto delle seguenti disposizioni:

- a) art. 1, comma 17, della legge 190/2012 secondo il quale "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.";
- b) art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 ai sensi del quale "le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice";
- c) art. 17 dello stesso DPR che dispone che le amministrazioni danno la più ampia diffusione al decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.

Lo schema di patto di integrità tiene, altresì, conto del PNA.

an



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Infatti, il punto 3.1.3 del PNA ("Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori") prevede che "le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici".

Il successivo punto 3.1.9 del PNA disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) disponendo che "ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:

- a) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- b) sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente".

Infine, il punto 3.1.13 del PNA è dedicato ai "Patti di integrità negli affidamenti" e dispone che "le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto".

Il suddetto schema è stato approvato ai fini delle procedure contrattuali che la SUAM gestisce per conto del SSR.

Per le procedure contrattuali che la SUAM gestisce per conto delle strutture della Giunta regionale, lo schema è stato approvato, su delega conferita con DGR n. 1468/2013, con decreto del direttore della SUAM n. 2/SUAM del 16/12/2013.

Per le procedure contrattuali che la SUAM gestisce per conto del SSR è stata stipulata una convenzione (il cui schema è stato approvato con la stessa DGR 1468/2013) formalmente sottoscritta dal direttore della SUAM e da quattro direttori generali degli enti del SSR e registrata nel registro digitale con il numero 194 in data 11 dicembre 2013. La stessa è stata registrata nel registro interno cartaceo con il numero 17275 in data 9 dicembre 2013. Tale convenzione prevede come allegato il "patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" di cui sopra.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6. RESPONSABILITÀ

I dirigenti e tutto il restante personale sono responsabili, in relazione alle rispettive attribuzioni e mansioni, della corretta attuazione e osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano e nella legge 190/2012.

Ogni violazione della predetta normativa comporta, ferme restando le ulteriori ipotesi di responsabilità stabilite dalla legge, responsabilità disciplinare a carico dei dipendenti interessati.

I dipendenti informano tempestivamente il RPC dei casi di anomalie, conflitti di interesse, ritardi ingiustificati nella gestione dei procedimenti individuati come a rischio e comunque di tutti i casi di inosservanza delle disposizioni del presente piano.

Ogni soggetto che venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente piano e nella normativa correlata è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al RPC, anche per il tramite del dirigente del servizio, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

Y